

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

adempiere a quanto ci fece sperare in quell'occasione, ed io, insieme a non pochi miei onorevoli colleghi, ci vedremmo ora obbligati a presentare in proposito un progetto di legge alla Camera; ma prima di farlo, io mi permetto di interrogare che cosa intende di fare al riguardo l'onorevole guardasigilli, perchè non domando niente di meglio che l'iniziativa sia presa dall'onorevole ministro nella sua doppia qualità di guardasigilli e di eminente giuriconsulto, poichè certamente una legge di questa natura, sotto il patrocinio dell'egregio ministro, avrà un successo migliore di quello che non potrebbe avere quando noi ce ne facessimo iniziatori.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** I vaghi e generici termini nei quali era concepita l'interrogazione dell'onorevole Ruspoli, non facevano comprendere lo scopo speciale della medesima, non essendo specificato quale fossero i dubbi suscitati nell'applicazione della legge 3 luglio 1870.

Esaminando i risultati prodotti da questa legge, ho trovato che la questione più dibattuta fu quella se, essendo nell'articolo 20 della medesima stabilito un termine in cui si dovesse pagare una prima rata del 30 per cento da quei patroni di benefizi o cappellanie che ne reclamassero lo svincolo, il trascorrimento di questo termine potesse operare la loro decadenza dal diritto di chiedere la relativa devoluzione dei beni.

Alcuni tribunali inclinarono a quest'ultima sentenza, e ne sorse in proposito non lieve dissidio nella giurisprudenza. Fino agli ultimi tempi la questione non era pervenuta al giudizio di alcuna Corte di cassazione; ma recentemente, nella fine del 1875, la Corte di cassazione di Torino, con una sua decisione, a relazione dell'onorevole Pescatore, ha deciso la questione in favore dei patroni. In conseguenza di ciò una circolare fu trasmessa, con la quale si ordinò che tutte le liti identiche pendenti col Fondo del culto fossero immediatamente rinunziate e troncate, considerandole inutili, in modo che i patroni più non incontreranno questa eccezione di decadenza.

L'onorevole Ruspoli però m'interpella sopra una questione ben diversa che riguarda l'adempimento degli obblighi dei pesi ecclesiastici, e su quest'argomento si trovano pendenti ben molti giudizi.

Ho davanti a me la petizione, che fu altre volte presentata alla Camera dei deputati, sulla quale il mio predecessore fece la dichiarazione testè reclamata dall'onorevole Ruspoli che esprime l'opinione di essersi i pesi dei servizi ecclesiastici, onde sono gravate le cappellanie, dalla legge abbandonati all'apprezzamento morale ed alla coscienza di coloro a cui i beni siano devoluti, e perciò di non ammet-

tersi azione civile per obbligarle al loro adempimento.

Convien persuadersi che le parole e le dichiarazioni di un ministro non hanno efficacia di vincolare l'indipendente opinione dei magistrati; e perciò, come io accennava, i giudizi pendenti sono stati in vario senso decisi.

Ora l'onorevole Ruspoli non vorrà che io rinnovi lo spettacolo di esprimere su quistioni agitate in liti pendenti, qualunque essa sia, la mia opinione individuale; dobbiamo invece lasciare questi giudizi al naturale loro corso.

È facile poi convincersi che oggidì l'opportunità di una legge dichiarativa può dirsi o cessata del tutto o fatta molto minore.

Già debbo confessare che, per antiche convinzioni, non sono amico delle leggi dichiarative; e tutti coloro i quali interpretano fedelmente i principii del sistema costituzionale, le condannano, come leggi che per la loro natura hanno gli occhi indietro, regolano il passato e tendono a modificare indirettamente le leggi esistenti, in modo però da renderle operative di effetti anche pel tempo di già trascorso.

Ma poichè voi avete, o signori, di accordo con l'altro ramo del Parlamento, con una legge recente create le sezioni della Corte di cassazione in Roma, ed avete in esse concentrato in modo esclusivo la giurisdizione su tutto il regno per decidere le controversie dipendenti dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di conversione dell'asse ecclesiastico, è evidente che i dissensi finora inconciliabili nella giurisprudenza delle Corti regolatrici su questa materia finiranno: Da oggi in poi una sola Corte suprema, esaminando colla debita ponderazione e maturità questa ed altre gravi questioni che hanno finora diviso le Corti ed i tribunali, stabilirà una massima che probabilmente servirà di norma a tutti gl'interessati. Se ciò non bastasse, potrà allora l'onorevole Ruspoli rinnovare i suoi eccitamenti per invocare una legge interpretativa, senza dimenticare il diritto che ad ogni deputato appartiene di fare uso della propria iniziativa parlamentare.

Su questa interrogazione non avrei altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ruspoli Emanuele ha la parola.

**RUSPOLI EMANUELE.** Bisogna anzitutto che io rettifici alcune parole dell'onorevole guardasigilli, che forse, essendomi io male spiegato, ha potuto supporre che l'onorevole senatore Vigliani avesse esternato un giudizio...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non fu il senatore